

## Circolare n. 113 del 11.02.2021

Agli studenti  
Ai Docenti  
Al Personale ATA

**Oggetto: INTEGRAZIONE modalità obbligatorie nell'utilizzo delle mascherine**

Alla luce di alcune segnalazioni si rammenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del DPCM e della Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1990 del 5 novembre 2020:

- **Il ministero della Salute ha disposto "il divieto di immissione in commercio del dispositivo medico U-Mask Model 2" e "l'adozione della misura del ritiro del medesimo prodotto" dal mercato. Per tale motivo è vietato l'utilizzo delle mascherine U-Mask all'interno di questa istituzione scolastica.**
- oltre alla mascherina chirurgica "possono" essere utilizzate in Istituto anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte;
- che tale opportunità è fortemente sconsigliata dall'Istituto (in virtù del costante perseguimento del massimo livello di protezione possibile da sempre perseguita dall'Istituto stesso), ma non vietata, per il principio di legalità, tassatività e ragionevolezza ma anche e soprattutto di fiducia nel buon senso e nella sensibilità di ognuno di coloro che operano all'interno di una realtà scolastica articolata e densamente frequentata come quella del nostro liceo;
- che, in ogni caso ed a prescindere dalla tipologia di mascherina indossata, essa dovrà essere **SEMPRE**:
  - indossata dagli studenti, dai docenti e dal personale ATA, in particolare dai collaboratori scolastici quando assolvono ai compiti di pulizia;
  - integra (mascherine evidentemente logore, seppur pulite e sanificate, non possono assolvere ad alcun compito di protezione/autoprotezione);
  - in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità;
  - di forma ed aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso (condizione/regola inderogabile e da applicare costantemente).

Si rammenta, inoltre, che chi si rendesse protagonista di reiterati comportamenti palesemente difformi e/o negligenti verso le procedure generali anti-contagio da COVID-19 valide su tutto il territorio nazionale ed a quelle specifiche applicate dall'Istituto, si esporrebbe, in caso di ispezione o di avvenuto contagio, alla contestazione del reato di delitto contro l'incolumità e la salute pubblica, con l'aggravante del contesto ambientale e della presenza di soggetti minori/fragili.

Si rammenta, infine, che tutte le procedure di sicurezza e di emergenza poste in atto dal Dirigente Scolastico in accordo e di concerto con il Servizio di Prevenzione e Protezione ricadono in quanto previsto dall'Art. 20 "Obblighi dei lavoratori" del D.lgs. 81/08 e s.m.i., e dalle conseguenti sanzioni in caso di inadempienza:

**Art. 20 "Obblighi dei lavoratori"**

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;

[omissis]

d) utilizzare in modo appropriato i **dispositivi di protezione** messi a loro disposizione;

[omissis]

**Sanzioni penali per i lavoratori**

Art. 20, co. 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i): *arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro* [Art. 59, co. 1, lett. a)]

**Il Dirigente scolastico**

Prof. sa Laura Virli